

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 62/2002.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 5 novembre 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato, tra i quali è compreso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999 con cui questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

vista la determinazione n. 76 del 17 novembre 2000 che ha regolato gli adempimenti istruttori;

visti i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi, relativi agli esercizi finanziari 1998/2001, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ignazio de Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'E.N.P.A.P. per gli esercizi 1998/2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che, alla presente, si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.) per gli esercizi 1998/2001 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ignazio de Marco

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dottor Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVI-
DENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI (E.N.P.A.P.) PER GLI
ESERCIZI DAL 1998 AL 2001

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Notazioni generali	»	13
3. Organi	»	20
4. Personale	»	25
5. Bilanci	»	28
6. Gestione	»	33
7. Conto economico	»	38
8. Stato patrimoniale	»	46
9. Gestione del patrimonio mobiliare	»	55
10. Conclusioni	»	61

1. PREMESSA

La Corte riferisce al Parlamento, per la prima volta, sul risultato del controllo effettuato - in base all'art. 2 della legge n. 259/1958 nonché all'art. 3, co. 5, del d. lgs. 30.6.1994 n. 509 (cui fa rinvio l'art. 6, co. 7, del d. lgs. 10.2.1996 n. 103) - sull'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI.

Il presente referto - reso a norma dell'art. 7 della legge n.259/1958 - ha per oggetto gli esercizi dal 1998 al 2001 e comprende, altresì, i riferimenti ai più salienti episodi fino a data corrente.

2. NOTAZIONI GENERALI

2.1 Previa delibera di costituzione, con allegato piano finanziario ed attuariale - approvata il 12 dicembre 1996 con decreto dell'ex Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con l'ex Ministro del tesoro - l'ENPAP fu **istituito** in data 25 gennaio 1997 mediante pubblico atto notarile (registrato a Roma, Ufficio atti pubblici, il 31 gennaio 1997) in base all'art. 3, co.1, lett. B del decreto legislativo 10.2.1996 n. 103 ¹; a detto atto istitutivo sono allegati lo Statuto e il Regolamento di attuazione ² - necessari ai fini del conseguimento della personalità giuridica di diritto privato, come prescrive l'art. 6, co. 5, del citato d. lgs. n. 103/1996 - approvati, anch'essi, con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 31.10.1997).

L'Ente ha sede in Roma (ancora in edificio locato, in attesa di trasferirsi nell'immobile di proprietà) e svolge la propria attività sull'intero territorio della

¹ Detto decreto legislativo reca attuazione della delega conferita dall'art. 2, co. 25, della legge 8.8.1995 n. 335 in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi e, inoltre, ai soggetti appartenenti alle medesime categorie professionali che esercitano attività libero-professionale ancorché, contemporaneamente, svolgano attività di lavoro dipendente.

² Statuto e regolamento sono stati adeguati con atti notarili del 18 luglio 1997 e del 5 novembre 1997 ai rilievi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per ottenere l'approvazione ai fini del conseguimento della personalità giuridica.

Repubblica "per l'attuazione della tutela previdenziale in favore degli iscritti all'ordine degli psicologi, conformemente alle leggi vigenti".

Ha carattere di "fondazione" di diritto privato, secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 ³; è vigilato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; è iscritto dal 1999 all'Albo delle Associazioni e delle Fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza, tenuto presso il predetto Ministero del lavoro (la quota di iscrizione – uguale per tutti gli enti – è fissata dal 1999 in lire 40.000.000); è disciplinato dal menzionato d. lgs. n. 103/1996 nonché dalle norme del d. lgs. n. 509/1994 e dal codice civile in tema di "fondazione".

2.2 All'ENPAP sono iscritti obbligatoriamente ⁴ tutti gli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali per la categoria, i quali esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa pur se, contemporaneamente, svolgano attività di lavoro dipendente ⁵.

A favore degli iscritti e pensionati è previsto ampio diritto di informazione, nel rispetto dei principi di riservatezza dei terzi, anche mediante l'attivazione del sito *internet* e di un "numero verde" (comprensivo del servizio *fax on demand*).

Il totale degli iscritti è progressivamente aumentato, come segue:

³ L'Ente è, infatti, iscritto all'albo di cui all'art. 4, co.1, del citato d. lgs. nonché al D.M. 2 maggio 1996 n. 337.

⁴ Art.1 del d. lgs. 10 febbraio 1996 n. 103. L'obbligo di iscrizione - le cui caratteristiche e modalità sono puntualmente regolate dagli artt. 1 e 2 del Regolamento - insorge quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professionale di qualsiasi tipo, le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'albo professionale. Gli ultrasessantacinquenni sono iscritti ai soli fini (salva loro diversa volontà) dell'applicazione delle disposizioni sulla contribuzione integrativa, con esonero integrale da quella soggettiva.

⁵ Il giudice del lavoro di Massa ha rigettato, nel 2001, il ricorso relativo alla ritenuta *non* obbligatorietà dell'iscrizione degli psicologi la cui attività professionale sia occasionale e saltuaria.

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO

1996	1997	var. %	1998	var. %	1999	var. %	2000	var. %	2001	Var. %
8.556	9.843	15,04	10.850	10,23	13.042	20,20	14.652	12,34	16.342	11,53

2.3 L'Ente persegue i seguenti **scopi**:

- attuare la tutela previdenziale in favore degli iscritti all'ordine degli psicologi, dei loro familiari e superstiti;
- concorrere alla realizzazione delle forme pensionistiche complementari, con le modalità previste dal d. lgs. 21.4.1993 n.124 e successive modifiche;
- provvedere all'attuazione delle forme di assistenza obbligatoria e facoltativa.

2.4 Le **prestazioni** corrisposte agli iscritti consistono in:

A) pensioni (soggette a perequazione automatica annuale, in base agli indici Istat):

- **di vecchiaia**, determinate secondo il sistema contributivo ⁶, ai 65enni i quali abbiano versato e accreditato almeno cinque anni di effettiva contribuzione;
- **di invalidità**, per ridotta capacità lavorativa, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente;
- **di inabilità**, in presenza di determinate condizioni, a favore di chi sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale specifica;
- **ai superstiti, di reversibilità e indirette** in caso di morte del pensionato o dell'iscritto per il quale sussistano, al momento del decesso, le condizioni di contribuzione;

B) indennità di maternità ⁷ nella misura, nei termini e con le modalità previsti dalla legge 11.12.1990, n. 379;

⁶ Gli artt. 14 e 15 del Regolamento prevedono un particolare calcolo per la determinazione della pensione di vecchiaia.

⁷ Pensioni e indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto e decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto ovvero dalla domanda (artt. 16 e 18 del Regolamento).

C) prestazioni assistenziali (integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali, forme di assistenza facoltative da parte dell'Ente ⁸).

Dal febbraio 2000, è entrato in funzione il sistema informatico di previdenza e assistenza che consente la diretta gestione dei dati.

2.5 Le entrate sono costituite da:

a) contributi soggettivi annui degli iscritti ⁹:

- *obbligatori* (minimo lire 1.500.000, con possibilità di riduzione in casi tassativamente previsti), pari al 10% del reddito professionale netto ¹⁰ da lavoro autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, da ciascuno prodotto nell'anno di riferimento;
- *per il finanziamento delle forme di assistenza obbligatoria*. Trattasi dell'indennità di maternità, di cui alla legge 11.12.1990 n. 379, incrementato dalle iniziali lire 90.000 (1998) a lire 120.000 (1999) e 200.000 (2001);
- *obbligatori integrativi*, a carico di ciascun iscritto, nella misura del 2% (minimo 120.000) dei corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, esercitata anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

E' da segnalare il recentissimo provvedimento di sanatoria ¹¹ entro il 31.12.2002 - per gli iscritti o i loro eredi - degli eventuali inadempimenti di comunicazione e contribuzione relativi al periodo dal 1996 al 31 dicembre 2001.

Sono, altresì, previsti contributi:

⁸ Trattasi di specifici fondi finanziati, appositamente, dagli iscritti.

⁹ La relativa percentuale può essere variata annualmente. I contributi, escluso quello minimo soggettivo, sono dovuti anche dai pensionati iscritti all'Ente. Il pagamento è disciplinato dall'art. 7 del Regolamento; le modalità di restituzione in particolari casi sono contemplate dal successivo art. 9. Sono previste sanzioni per il ritardo e la prescrizione quinquennale.

¹⁰ Il reddito sottoposto a contributo non può eccedere il massimale previsto dalla legge n. 335/1995, art. 2, co. 18, annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo. Il contributo minimo può essere ridotto nei casi tassativamente previsti dall'art. 3, commi 3, 4 e 5 del Regolamento.

¹¹ Approvato dal Ministero vigilante.